

**STATUTO**  
**DEL**  
**GRUPPO ATLETICO BELLINZONA**  
**SOCIETÀ FEDERALE DI GINNASTICA**

del 29 novembre 2025

**TITOLO I: NORME GENERALI**

**Art. 1 Denominazione, affiliazione e sede**

1. Con la denominazione "Gruppo Atletico Bellinzona, Società Federale di Ginnastica" (detto in seguito Gruppo Atletico Bellinzona) è costituita a tempo indeterminato un'associazione apolitica e aconfessionale retta dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente statuto.
2. Il Gruppo Atletico Bellinzona costituisce una sottosezione ai sensi dell'art. 6.7.2 dello Statuto del 21 novembre 2016 della Società Federale di Ginnastica di Bellinzona, che può:

"avere statuti e regolamenti propri che devono essere approvati dal comitato direttivo. Questi non possono essere in contraddizione con lo statuto ed i regolamenti della SFG Bellinzona. Possono avere una propria tassa sociale; finanziariamente, le sottosezioni si reggono in modo indipendente".

I soci delle sottosezioni non sono dovuti al versamento della tassa sociale della SFG Bellinzona e non hanno di conseguenza diritto alcuno all'assemblea generale dei soci."

3. Il Gruppo Atletico Bellinzona ha sede a Bellinzona.
4. Il Gruppo Atletico Bellinzona è affiliato alla Federazione Svizzera di Atletica.

**Art. 2 Scopo**

Il Gruppo Atletico Bellinzona ha quale scopo:

- a) di promuovere lo sport e in particolare l'atletica nel rispetto dei principi di tolleranza e rispetto reciproco agendo e comunicando in maniera trasparente.
- b) l'insegnamento e la diffusione delle discipline atletiche fra i membri;
- c) l'organizzazione di regolari sedute di allenamento e di manifestazioni agonistiche;
- d) di favorire la partecipazione dei propri membri a manifestazioni, campi d'allenamento, gare e campionati;
- e) la collaborazione con le altre sezioni e gli altri gruppi della Società Federale di Ginnastica, così come con altri gruppi sportivi nell'intento di promuovere l'interesse sportivo in genere e quello dell'atletica in particolare.

## TITOLO II: COMPOSIZIONE E ORGANI

### Art. 3 Composizione

1. Il Gruppo Atletico Bellinzona si compone di:
  - a) membri attivi;
  - b) membri contribuenti;
  - c) membri onorari.
2. I membri del Gruppo Atletico Bellinzona sono contemporaneamente membri della Società Federale di Ginnastica.

### Art. 4 Organi

Gli organi del Gruppo Atletico Bellinzona sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'ufficio di revisione;
- d) la commissione tecnica.

## TITOLO III: MEMBRI, AMMISSIONE, DIMISSIONE E ESPULSIONE

### Art. 5 Membri attivi

Possono aderire al Gruppo Atletico Bellinzona in qualità di membri attivi le persone che sono almeno entrate nel quindicesimo anno di età e che intendono partecipare all'attività sportiva, o che comunque partecipino in altro modo all'attività abituale, e che versino la tassa annuale fissata dall'assemblea generale.

### Art. 6 Membri contribuenti

1. Sono membri contribuenti le persone che, pur non essendo sportivamente attive, aderiscono al Gruppo Atletico Bellinzona, contribuendo al buon andamento del medesimo mediante il versamento di un contributo finanziario minimo annuale fissato dall'assemblea generale.
2. Sono pure considerati membri contribuenti, coloro che, oltre a versare la tassa sociale, collaborano regolarmente all'attività della società.
3. Non sono considerati membri contribuenti, coloro che pur avendo versato un contributo alla società non hanno manifestato l'intenzione di diventarne membri.

### Art. 7 Membri onorari

1. Possono essere nominate membri onorari quelle persone che si siano particolarmente distinte per la loro attività in seno al Gruppo Atletico Bellinzona o a sostegno dello stesso.
2. I membri onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del comitato direttivo.

**Art. 8 Ammissione**

1. L'ammissione al Gruppo Atletico Bellinzona quale membro ai sensi dell'art. 3 del presente statuto è decisa dal comitato direttivo.
2. Chiunque condivide gli intenti ed i principi del Gruppo Atletico Bellinzona e che riconosca il presente statuto può presentare al comitato direttivo una richiesta di ammissione orale o scritta.
3. L'ammissione è possibile in ogni tempo.

**Art. 9 Dimissioni**

1. Le dimissioni scritte dal Gruppo Atletico Bellinzona devono essere inoltrate al comitato direttivo con preavviso di un mese.
2. Le dimissioni non dispensano il membro dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

**Art. 10 Espulsione**

1. Il comitato direttivo ha la facoltà di espellere dal Gruppo Atletico Bellinzona i membri che mantengono un comportamento in contrasto con gli scopi dello stesso o che ne ledano gli interessi, in particolare contravvenendo allo statuto e ad ogni altra norma interna o assumendo atteggiamenti inadeguati, così anche per altri gravi motivi, che rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo.
2. I membri espulsi hanno la facoltà di appellarsi all'assemblea per il tramite del comitato direttivo.
3. Il ricorso va presentato mediante invio scritto raccomandato al comitato direttivo entro dieci giorni dalla notifica dell'espulsione.

**TITOLO IV: ASSEMBLEA GENERALE**

**Art. 11 Composizione**

1. L'assemblea generale è l'organo supremo del Gruppo Atletico Bellinzona. Essa si compone dei membri attivi, dei membri contribuenti e dei membri onorari.
2. Ogni membro ha diritto di esprimere un voto deliberativo.

**Art. 12 Competenze**

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto, riservata la ratifica dello stesso da parte del competente organo della Società Federale di Ginnastica;
- b) l'elezione del comitato direttivo e del presidente, nonché dell'ufficio di revisione;
- c) la nomina dei soci onorari proposti dal comitato direttivo;
- d) l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi del Gruppo Atletico Bellinzona;
- e) la determinazione delle tasse sociali;
- f) le decisioni in materia di controversie relative all'espulsione di soci giusta l'art. 10;
- g) la decisione in merito a spese straordinarie superiori a 20'000 franchi;

- h) l'affiliazione a organizzazioni o federazioni sportive cantonali e federali;
- i) lo scioglimento del Gruppo Atletico Bellinzona.

**Art. 13            Convocazione**

1. L'assemblea generale ordinaria viene convocata dal comitato direttivo una volta all'anno entro il 15 dicembre.
2. Assemblee generali straordinarie possono essere indette in ogni tempo per decisione dell'assemblea ordinaria o del comitato direttivo o su richiesta di 1/5 dei membri.
3. Il presidente del Gruppo Atletico Bellinzona convoca l'assemblea generale mediante comunicazione scritta cartacea o elettronica ad ogni singolo membro entro venti giorni dalla seduta.
4. La convocazione contempla l'ordine del giorno della seduta.

**Art. 14            Ordine del giorno**

1. L'assemblea generale è tenuta a deliberare unicamente su oggetti preannunciati nell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene stabilito dal comitato direttivo.
3. L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 dei membri presenti.
4. Fra le trattande all'ordine del giorno devono figurare l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente, i rapporti annuali, la presentazione dei conti consuntivi e preventivi, il rapporto dell'ufficio di revisione e le nomine statutarie.

**Art. 15            Ufficio presidenziale**

1. L'assemblea generale è diretta da un presidente del giorno scelto tra i membri presenti.
2. L'assemblea nomina di volta in volta due scrutatori.
3. Il presidente del giorno deve assicurarsi che venga redatto un verbale dell'assemblea generale. Il verbale deve includere l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti, un riassunto fedele delle discussioni, il testo delle risoluzioni e l'esito delle votazioni.

**Art. 16            Numero legale e sistema di voto**

1. L'assemblea generale può deliberare alla presenza della metà del numero dei membri. Qualora il numero minimo di membri non fosse raggiunto, la seduta verrà aggiornata di 15 minuti e si terrà con qualsiasi numero di presenti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, riservati i casi in cui una maggioranza qualificata sia esplicitamente prevista dallo statuto.

## TITOLO V: COMITATO DIRETTIVO

### Art. 17 Composizione

1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri, scelti fra i membri con diritto di voto e eletti dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.
2. Il comitato direttivo comprende di regola un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un commissario tecnico, un responsabile delle manifestazioni e un rappresentante degli atleti.
3. Nel comitato direttivo la rappresentanza di genere deve essere per quanto possibile aderente alle direttive di Swiss Olympic in vigore.
4. I membri del comitato direttivo possono essere rieletti.
5. Il periodo di carica complessivo di un membro del comitato direttivo non supera di regola i venti anni.
6. I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità. Svolgono la loro attività esclusivamente nell'interesse del Gruppo Atletico Bellinzona.
7. In caso di conflitto d'interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato, egli deve informare il presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto d'interesse deve essere verbalizzata.
8. Se il conflitto d'interessi riguarda il presidente, questi informerà il vicepresidente.
9. I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

### Art. 18 Competenze

1. Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Esso esegue le decisioni dell'assemblea generale, amministra il Gruppo Atletico Bellinzona, ne tutela gli interessi, coordina l'attività sociale e lo rappresenta nei confronti dei terzi.
3. In particolare sono di competenza del comitato direttivo:
  - a) la nomina del vicepresidente, del segretario e del cassiere e l'assegnazione di compiti specifici agli altri membri;
  - b) la gestione amministrativa e finanziaria del Gruppo Atletico Bellinzona, e segnatamente l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro contributo e la loro utilizzazione conformemente allo scopo sociale, alle decisioni dell'assemblea generale e alle direttive dello statuto;
  - c) l'ammissione o l'espulsione di membri;
  - d) la nomina della commissione tecnica;
  - e) la nomina di allenatori e monitori su proposta della commissione tecnica;
  - f) l'acquisto di materiale sportivo o tecnico proprio su proposta della commissione tecnica;
  - g) la decisione sulle controversie legate alla partecipazione a gare o a altre manifestazioni;
  - h) le proposte all'assemblea generale per la nomina di membri onorari;
  - i) la programmazione e la direzione dell'attività sportiva e sociale e segnatamente la decisione relativa all'organizzazione di competizioni o altre manifestazioni sportive;
  - j) la proposta alla direttiva della Società Federale di Ginnastica per l'assunzione e l'organizzazione di manifestazioni di particolare importanza e ampiezza;
  - k) la comunicazione alla direttiva della Società Federale di Ginnastica del programma annuale;

- l) la presentazione alla direttiva della Società Federale di Ginnastica dei conti consuntivi e preventivi vistati dalla commissione di revisione della medesima;
- m) la rappresentazione del Gruppo Atletico Bellinzona in senso alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera;
- n) le relazioni pubbliche e la promozione a favore del Gruppo Atletico Bellinzona;
- o) la vigilanza sull'osservanza dello statuto e di ogni altra norma;
- p) ogni ulteriore competenza non riservata dallo statuto e dalla legge ad altri organi dell'associazione.

#### **Art. 19 Cariche Speciali**

1. Il presidente rappresenta il Gruppo Atletico Bellinzona in ogni occasione, rende esecutive le decisioni del comitato direttivo e, in casi urgenti, unitamente al segretario e al cassiere, adotta i provvedimenti necessari, sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica da parte del comitato direttivo.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni qualora quest'ultimo, per ragioni di forza maggiore, ne fosse impedito.
3. Il segretario è responsabile dell'attività amministrativa del Gruppo Atletico Bellinzona e della sua esecuzione. Egli redige i verbali delle sedute del comitato direttivo e delle assemblee generali; in collaborazione con il presidente evade la corrispondenza e ogni altra incombenza, conserva i documenti e aggiorna l'elenco dei membri.
4. Il cassiere provvede alla tenuta dei conti e all'incasso delle tasse sociali. Egli allestisce annualmente, in collaborazione con il comitato direttivo, il preventivo e il consuntivo, in vista della ratifica da parte dell'assemblea generale. Il cassiere deve avere costantemente una visione dell'andamento finanziario del Gruppo Atletico Bellinzona ed è tenuto a comunicare tempestivamente al comitato direttivo situazioni anomale.

#### **Art. 20 Convocazione e delibere**

1. Il presidente convoca il comitato direttivo qualora le reputi opportuno o su richiesta esplicita di un terzo dei membri di comitato.
2. Se non concordato diversamente dal comitato, la convocazione avviene in forma scritta cartacea o elettronica e menziona l'ordine del giorno.
3. Il comitato direttivo delibera validamente a maggioranza semplice qualora siano presenti almeno tre membri. In caso di parità il voto del presidente è risolutivo.

#### **Art.21 Delega della gestione**

Il comitato direttivo può conferire incarico a membri o a terzi per il disbrigo di determinati oggetti.

#### **Art.22 Firme e rappresentanza**

La rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, spetta al comitato direttivo con firma collettiva a due.

## **TITOLO VI: UFFICIO DI REVISIONE**

### **Art. 23 Composizione e competenze**

1. L'ufficio di revisione è composto da due revisori e un supplente scelti tra i membri e nominati per un periodo di 2 anni. L'assemblea può, qualora esigenze contabili lo richiedano, decidere di nominare un ufficio di revisione abilitato esterno.
2. L'ufficio di revisione verifica la gestione patrimoniale del Gruppo Atletico Bellinzona e presenta un rapporto annuale all'assemblea generale ordinaria.

## **TITOLO VII: COMMISSIONE TECNICA**

### **Art. 24 Composizione e competenze**

1. La commissione tecnica è composta da un presidente e da un minimo di tre membri, fra i quali un responsabile del materiale.
2. Sono di competenza della commissione tecnica:
  - a) la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno al Gruppo Atletico Bellinzona;
  - b) la proposta di nomina al comitato direttivo di allenatori e monitori;
  - c) la formazione di allenatori e monitori, in particolare favorendo la partecipazione a corsi di istruzione;
  - d) l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori;
  - e) l'allestimento dei programmi delle singole manifestazioni, riservata la ratifica da parte del comitato direttivo;
  - f) la decisione relativa alla partecipazione a gare e altre manifestazioni. In caso di controversie la decisione spetta al comitato direttivo;
  - g) la proposta di acquisto al comitato direttivo di materiale sportivo o tecnico proprio;
  - h) la manutenzione del materiale sportivo o tecnico proprio.

## **TITOLO VIII: FINANZE**

### **Art. 25 Mezzi finanziari**

1. Il Gruppo Atletico Bellinzona fa fronte ai propri impegni finanziari con le entrate sociali, con gli eventuali ricavi di manifestazioni e con eventuali sussidi da parte di enti pubblici e privati.
2. Le entrate sociali comprendono:
  - a) le tasse sociali;
  - b) i contributi e le donazioni;
  - c) gli utili di eventuali manifestazioni sportive o ricreative.
3. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità finanziaria dei singoli membri che vada oltre a quella delle tasse sociali regolarmente approvate dall'assemblea.

### **Art. 26 Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale comprende:

- a) la liquidità e in particolare i depositi bancari e postali;
- b) il materiale sportivo e di istruzione;
- c) il materiale tecnico.

#### TITOLO IX: DIVERSI

##### Art. 27 Carta etica

1. Il Gruppo Atletico Bellinzona e i suoi membri riconoscono e rispettano la Carta etica, lo statuto in materia di etica nello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi, diffondendo questi principi all'interno del proprio campo di attività.
2. Nell'ambito della promozione del benessere e della prevenzione sulla violenza e sugli abusi in ambito sportivo, il comitato direttivo adotta un regolamento interno.
3. Il regolamento interno è firmato dai membri del comitato direttivo, dagli allenatori, dai monitori e dagli atleti dai 12 anni di età.

#### TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

##### Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere decretato unicamente dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata di 4/5 dei presenti.
2. Il caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto alla Società Federale di Ginnastica di Bellinzona.

##### Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale del 1. dicembre 2012, entra immediatamente in vigore, riservata la ratifica da parte della Società Federale di Ginnastica; è stato modificato dall'assemblea generale del 29 novembre 2025.

Bellinzona, 29 novembre 2025

La presidente



Laura Mudry Mangiarratti

Il segretario



Mirco Moser